

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

DELIBERA N. 11 DEL 11 DICEMBRE 2023

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. lgs 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione alienazione.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 - ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006" e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, "... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ...";
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" prevede all'art. 21 comma 9 "I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adazione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali";
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 58 del 05/04/2017, pubblicato sul BURC n.30 del 10/04/2017, è stato nominato ai sensi del DGR 813/2012 "Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali e per l'assolvimento dei compiti connessi alla liquidazione dell'Autorità d'Ambito soppressa", il Dott. Luigi Massaro per l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano";

CONSIDERATO

- quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n° 100 (decreto correttivo)

VISTO CHE



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- al sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE

- l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programmazione fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO CHE

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ente deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 2 T.U.S.P.;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500 mila di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n° 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dall'ambito territoriale, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Regionale della Campania 27 dicembre 2012, n. 813;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, art. 1, comma 137
- il decreto Presidente Giunta Regionale Campania 05 aprile 2017, n. 58;
- il d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal responsabile del servizio;

DELIBERA

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

2. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'ente, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20c.3 del TUSP;
4. Trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dall'Ente;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online del sito internet dell'ente e nella sezione amministrazione trasparente;

Pomigliano d'Arco, 13 dicembre 2023

Il Commissario Straordinario

Dot. Luigi Massaro





Via Trentola 211
80058 Ercolano NA

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. lgs 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione alienazione.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000

Letto il T.U. del 18.08.2000;

ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Pomigliano d'Arco 11 dicembre 2023

IL Dirigente
Dott. Carmine Felaco



Via Trentola 211
80036 Ercolano NA

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

ALLEGATO "A" alla delibera Commissariale 11 dicembre 2023 n°11

Partecipazioni possedute dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano alla data del 11 dicembre 2023.

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N° AZIONI
GORI SPA	51%	148.688